



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
SEZIONE III CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] R.G., trattenuta in decisione in data 19.12.2023 (allo spirare dei termini ex art. 190 c.p.c.) e vertente

TRA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentati e difesi dall'Avv.to [REDACTED], presso il cui studio, in [REDACTED], hanno eletto domicilio (cfr. indirizzo pec per valida elezione di domicilio), giusta procura in calce (collazionata telematicamente) all'atto di citazione;

ATTORI-OPPONENTI

E

[REDACTED] (di seguito anche solo [REDACTED]), C.F. [REDACTED] – PI [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di mandataria di [REDACTED], con sede in [REDACTED], C.F. [REDACTED] pi [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, subentrato a [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. [REDACTED], presso il cui studio in [REDACTED], è elettivamente domiciliata, giusta procura collazionata telematicamente alla comparsa costitutiva (cfr. doc. 1, 4 e mandato alle liti);

CONVENUTA-OPPOSTA

Oggetto: opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c.

Conclusioni: "I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e memorie ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.; parte opponente



preliminarmente insiste nell'ammissione della ctu contabile, rigettata con ordinanza dell'8.08.2022. Le parti chiedono assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c." (cfr. verbale dell'udienza del 21.09.2023).

FATTO

Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c., notificato alla controparte a mezzo pec il 5 agosto 2021, gli attori in epigrafe hanno contestato il diritto di [REDACTED], nella sua qualità di mandataria del [REDACTED], di agire esecutivamente per la "complessiva e non meglio specificata somma precettata di € 203.105,54, oltre interessi al tasso legale ex art. 2855 c.c., maturati e maturandi dal 25.01.2017 alla data del saldo .. quale presunto saldo debitore del mutuo ipotecario sottoscritto dagli opposenti" con il [REDACTED], a rogito del Notaio [REDACTED] del 16.06.2015, rep. n. [REDACTED], racc. n. [REDACTED] (all. 2).

In dettaglio, gli opposenti hanno sollevato i seguenti motivi di opposizione:

- 1) "carenza di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, da parte del [REDACTED], rappresentata dalla [REDACTED], per assoluto difetto di prova dell'avvenuto acquisto in capo all'asserito cessionario del rapporto di cui si discute";
- 2) nullità dell'atto di precetto per "incertezza, indeterminatezza delle somme";
- 3) "illiquidità ed inesigibilità dei titoli esecutivi.., illegittimità del piano di ammortamento applicato al rapporto, per contrasto con il principio di proporzionalità, ex art. 821 3° comma c.c., oltre che per violazione dell'art. 1283 c.c., 120 TUB e art. 6 della delibera CICR del 9/2/00" nonché "nullità e/o l'inefficacia, ex artt. 1284, 1325 c.c., 1346 c.c. e 1418 c.c., degli addebiti effettuati nel corso del rapporto inter partes a titolo di interessi, per indeterminatezza ex ante della pattuizione del tasso di interesse, per mancata indicazione del regime finanziario di calcolo applicato, il tutto con eliminazione delle relative partite a tale titolo annotate a debito della mutuataria e, peraltro, illegittimamente capitalizzate".

Sulla base di dette censure gli opposenti hanno concluso, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo: "2) ACCERTARE E DICHIARARE la carenza di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, da parte del [REDACTED] rappresentata dalla [REDACTED] per assoluto difetto di prova dell'avvenuto acquisto in capo all'asserito cessionario del rapporto di cui si discute, con ogni consequenziale statuizione; 3) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dell'atto di precetto per incertezza, indeterminatezza delle somme, illiquidità ed inesigibilità dei titoli esecutivi; Nel



merito 4) ACCERTARE E DICHIARARE, la illegittimità del piano di ammortamento applicato al rapporto, per contrasto con il principio di proporzionalità, ex art. 821 3° comma c.c., oltre che per violazione dell'art. 1283 c.c., 120 TUB e art. 6 della delibera CICR del 9/2/00; E per l'effetto, 5) RICALCOLARE il mutuo ai tassi legali, in virtù del ricalcolo del piano di ammortamento al regime semplice in sostituzione di quello composto, determinando la misura ed il ristorno degli interessi anatocistici, indebitamente corrisposti dalla Società opponente; 6) ACCERTARE E DICHIARARE, in relazione al contratto di mutuo de quo, la nullità e/o l'inefficacia, ex artt. 1284, 1325 c.c., 1346 c.c. e 1418 c.c., degli addebiti effettuati nel corso del rapporto inter partes a titolo di interessi, per indeterminatezza ex ante della pattuizione del tasso di interesse, per mancata indicazione del regime finanziario di calcolo applicato, il tutto con eliminazione delle relative partite a tale titolo annotate a debito della mutuataria e, peraltro, illegittimamente capitalizzate; 7) ACCERTARE E DICHIARARE, l'esatto dare-avere tra le parti, anche per il tramite di opportuna consulenza tecnica d'ufficio; In ogni caso 8) CONDANNARE la Società opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, il tutto oltre fiscalità come per legge, con distrazione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.

Si è costituita in giudizio la convenuta contestando l'avversa opposizione, della quale ha chiesto il rigetto, anche in relazione all'istanza cautelare, con vittoria di spese di lite.

All'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 16.12.2021 il GI, confermato il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (già disposto con decreto *inaudita altera parte* del 12.08.2021), ha assegnato, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.

Indi, istruita la causa documentalmente e con rigetto della ctu contabile richiesta da parte opponente (cfr. ordinanza dell'8.08.2022: *^ritenuta la ctu contabile, come richiesta, “al fine di verificare l'esatto dare-avere tra le parti espungendo dalla somma a debito, gli importi non dovuti ed illegittimamente addebitati dall'Ente creditizio” manifestamente esplorativa e come tale inammissibile*), sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.09.2023, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. (decorrenti dal 29.09.2023).

DIRITTO

1. In limine

In limine, giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del *petitum*, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, in tutto o in parte, e



della *causa petendi*, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza, in tutto o in parte, del diritto di procedere *in executivis* (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato (o precettato), ha veste sostanziale e processuale di attore e, in correlazione, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).

2. Nel merito.

Nel merito, l'opposizione a precetto in esame, come proposta, all'evidenza sussumibile nell'alveo dell'opposizione (preventiva) all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c. , è infondata e come tale va rigettata.

2.1 SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA CESSIONARIA DI CREDITI IN BLOCCO

E' ormai pacifico che *“la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata da quest'ultimo, a norma dell'art. 2697 c.c., mediante la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a condizione che esso rechi la univoca indicazione, almeno per categorie, dei rapporti ceduti in blocco, non essendo invece necessaria la specifica enumerazione di ciascuno di essi”* (Cfr. Cass. sez. I, ord. 28.04.2017; nonché *a contrario* Cass. n.9529/2019); diversamente e/o nel caso di specifiche contestazioni da parte del debitore, come nella fattispecie in esame , grava sul creditore (e non sul debitore) l'onere di produrre *“documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione”* in blocco ex art. 58 T.U.B. richiamata nel precetto (Cass. N. 4116 del 2016 e Cass. N. 15414 del 2007).

Ciò posto, alla stregua della documentazione versata in atti dalla parte opposta, ritiene l'adito Giudice che risulti sufficientemente documentata la legittimazione sostanziale attiva del creditore opposto.

Come, infatti, ulteriormente chiarito dagli arresti giurisprudenziali di legittimità successivi a quelli richiamati da parte opponente, ai fini della risoluzione della controversia in esame occorre considerare quanto segue.

In limine, giova rammentare che la cessione del credito è un negozio consensuale con effetti traslativi immediati tra cedente e cessionario, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr. altresì, Cass., 19/02/2019, n. 4713).

In particolare, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, come noto, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del



1993), ha la funzione di **esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.** e dunque la finalità di agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.

Da ciò consegue che *“tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile; ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”* (cfr. *ex multis* Cass. n. 10200 del 2021).

Nella descritta cornice ricostruttiva, pertanto, *“la dichiarazione del cedente, infine, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità, del titolo esecutivo, (è) un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo... salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”* (Cass. ord. cit. n. 10200 del 2021).

In applicazione dei principi sopra esposti, deve, dunque, ritenersi sufficientemente documentata la titolarità del credito azionato in capo al [REDACTED] quale cessionario della banca mutuante [REDACTED], che ha erogato in favore degli odierni oppositori l'importo complessivo di € 200.000,00, garantito da ipoteca di primo grado sui beni di proprietà del solo [REDACTED] siti in Comune di [REDACTED] censiti al foglio [REDACTED], alla stregua dei seguenti -convergenti, plurimi ed univoci- elementi probatori, valutati congiuntamente:

a) contratto di cessione di crediti in blocco (doc. 2) ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 stipulato in data **24.01.2017**, tra [REDACTED] (già [REDACTED], per mera modifica di denominazione sociale), cedente, e [REDACTED],



cessionario, di cui risulta pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del [REDACTED], Parte II n. 18 (doc. 3), unitamente alla certificazione dell'importo/saldo debitore del credito classificato a sofferenza da parte della banca cedente (cfr. doc. 8);

b) **disponibilità del titolo esecutivo** (mutuo con relativo piano di ammortamento doc. 9) azionato con il precetto opposto, unitamente alla documentazione sottesa (attestazione ex art. 50 TUB degli importi residui dovuti doc. 8 e lettera di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine; doc.10) ed alla procura di [REDACTED] alla [REDACTED] per agire in giudizio per il recupero del credito (doc. 3).

2.2 Sulla asserita nullità delle clausole relative agli interessi per indeterminazione ex artt. 1346, 1284 c.c. e 117 co. 4 TUB ed indebita capitalizzazione ex art. 1283 c.c. (mutuo alla francese).

Nella prospettazione di parte opponente, *“la controversia tra(e) linfa da una precisa prova scritta: l'esame tecnico - contabile (cfr. All. n. 3), effettuato sul rapporto oggetto di contestazione, il quale, unitamente alle presenti deduzioni, concorre inevitabilmente a dimostrare l'inesistenza del credito apparentemente vantato dalla Società conducendo, di conseguenza, ad un doveroso ricalcolo - rectius stravolgimento - dell'esatto dare avere tra la parti”*.

La censura in esame, come allegata, non può trovare accoglimento, per l'assorbente ragione che, di là da aprioristiche considerazioni ed atomistici richiami giurisprudenziali, non risulta neppure individuato l'ammontare degli interessi in contestazione, alla data di decadenza dal beneficio del termine, né provato il relativo esborso (ai fini, in ipotesi, di una riduzione degli importi precettati in ragione della compensazione, per ripetizione dell'indebito, di somme indebitamente corrisposte a detto titolo).

Contrariamente, infatti, a quanto assunto dalla parte opponente (cfr. memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c.), grava su quest'ultima (e non già sul creditore opposto), nel caso di credito consacrato in un titolo esecutivo (nella specie in mutuo per atto pubblico: cfr. art. 1 quietanza di avvenuta consegna della somma mutuata di € 200.000,00) la prova di fatti modificativi/estintivi della pretesa creditoria, ivi compresa la documentazione contabile a supporto dei pagamenti rateali effettuati (ove contestati) ai fini dell'eventuale 'ricalcolo' della quota di interessi.

Nella fattispecie in esame le allegazioni (estremamente generiche) della parte opponente rendono all'evidenza esplorativa la ctu contabile e, più a monte, destituita di fondamento l'opposizione, siccome carente di adeguato substrato probatorio circa l'asserita insussistenza, in tutto o in parte, del credito precettato (peraltro, nella specie, non risulta contestato il mancato pagamento, già nel primo anno dell'esecuzione del piano di ammortamento, di n. 8 rate di mutuo, al



momento della decadenza dal beneficio del termine del 18.11.2016, a fronte dell'importo erogato di € 200.000,00 in data 16.06.2015).

Né assume rilievo dirimente, in senso contrario, il tenore della 'perizia econometrica' richiamata in citazione, dalla quale, a pag. 3 è dato solo desumere una ricognizione delle condizioni economiche iniziali, destinate a mutare in ragione del tasso variabile, con pattuizione iniziale rispettosa delle soglie anti-usura (tasso soglia indicato nel 7,988 %; condizioni economiche all'evidenza al di sotto della soglia; tasso corrispettivo variabile, EURIBOR 3 annuo+3%, alla data iniziale pari al 3%; tasso di mora, pattuito nella maggiorazione del 2% del corrispettivo, iniziale 5%, sempre entro la maggiorazione consentita anche del tasso soglia del 2,1%).

Inoltre, anche a voler ragionare su un piano puramente astratto e teorico, quale quello delineato dalla domanda di parte attrice, alla censura in punto di nullità per indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, mediante richiamo all'indicizzazione della quotazione EURIBOR partitamente indicata in contratto, è agevole replicare, nel solco dei principi delineati dalla Suprema Corte, che *“da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale; dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria)”* (Cass.19/02/2014 n.3968).

Parimenti, sempre su un piano puramente astratto (in mancanza di contestazioni specifiche e puntuali), in relazione alla asserita illegittimità del mutuo alla francese, per contrarietà dello stesso sia all'art. 1283 cod. civ. (stante la illegittima capitalizzazione degli interessi ad esso sottesa), sia all'art. 1284 cod. civ. (stante la difformità tra il tasso d'interesse nominale individuato nel contratto ed il tasso d'interesse effettivo), si osserva, in senso contrario, che la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi [1) il capitale dato in prestito; 2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento; nonché 3) il numero dei periodi di pagamento] risultano sufficientemente determinati *ex ante* e non danno luogo a fenomeni di illegittima capitalizzazione.

In dettaglio, la formula matematica in questione individua quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito (euro x al tasso d'interesse y) con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti (ad esempio, z), di guisa che la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali (il rimborso di *quel prestito*, accordato a *quel determinato tasso*,



rimborsabile con *quel determinato numero di rate costanti* può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di *quel determinato importo*).

Secondo il metodo dell'ammortamento c.d. francese, una volta individuato (sulla base della formula matematica di cui sopra) l'ammontare della rata costante, la costruzione del piano di rimborso procede quindi secondo i seguenti passaggi, e cioè: 1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota interessi della prima rata; 2) si sottrae la quota interesse così individuata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata; 3) la quota capitale di tale prima rata si porta in detrazione dal debito iniziale e si ottiene il debito residuo; 4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata; 5) dalla rata costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata; 6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo sui cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all'ultima rata.

Ciò posto, dalla ricostruzione sopra operata risulta evidente come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi (consentito, come ben noto, anche nei contratti di mutuo nei soli limiti di cui all'art. 1283 cod. civ.: cfr. Cass. 20 febbraio 2003, n. 2593).

Il metodo francese comporta, infatti, che gli interessi vengano comunque calcolati *“unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata”*.

In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi 'semplici' dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.

Tale importo viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.

Ciò non comporta, tuttavia, capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Né il mutuante ha la possibilità di incidere sulla costruzione del piano di ammortamento o di determinare la suddivisione della rata tra quota capitale e quota interessi, essendo tale suddivisione già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo, definizione risultante dall'applicazione della formula matematica sopra citata .

Ne consegue, altresì, che neppure può configurarsi la violazione dell'art. 1284 cod. civ. .



Ed ancora, in relazione al mutuo bancario giova rammentare che l'ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi; pertanto, l'erronea indicazione dello stesso, non comportando di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, non determina alcuna nullità contrattuale (in tal senso cfr., da ultimo, Trib. Monza 23 febbraio 2018 n. 550; Trib. Grosseto 21 giugno 2018; Tribunale di Roma, 5 marzo 2020, n. 4835).

3. In conclusione

Alla stregua, dunque, delle considerazioni che precedono l'opposizione in esame va integralmente rigettata, come proposta.

4. Spese di lite

Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai minimi tabellari, avuto riguardo alla complessità minima della causa ed attività processuale spiegata dalle parti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, Sezione III civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **RIGETTA** l'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. come proposta;
- 2) **CONDANNA** gli opposenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta, in persona del legale rappresentante p.t., liquidate in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15% ed accessori di legge (IVA e CPA).

Così deciso in Modena, in data 19/02/2024

IL Giudice Roberta Vaccaro

